



CITTA' DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO IGIENE - via Palazzo di Città 8 - C.A.P. 10059

- tel 0122/ 648326 - fax 0122/648327 - E-MAIL - demografici@comune.susa.to.it - www.cittadisusa.it -

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 44 del 15.10.2008

OGGETTO: Applicazione di misure precauzionali per gli allevamenti siti in Susa nel raggio di km 4 dall'allevamento dove sono state accertate positività per FEBBRE CATARRALE OVINA.

IL SINDACO

Vista la nota del Servizio Veterinario – Area di Sanità Animale 2 dell'ASL TO3 di Collegno (TO), prot. N. 74097/C del 09/10/2008, che richiede di applicare alcune misure di restrizione della movimentazione degli animali recettivi (bovini, ovini e caprini), negli allevamenti che si trovano nei 4 Km di raggio dall'allevamento identificato con codice 044TO027, nel quale sono state accertate in data 15 e 19/09/2008 positività ai test diagnostici specifici per la Febbre catarrale ovina – Bluetongue;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320;
- la Legge 23/01/1968, n. 34;
- la Legge regionale 26/10/1982, n. 30;
- la Legge 02/06/1988, n. 218;
- il Decreto Legislativo 09/07/2003, n. 225;
- il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26/10/2008 e successive modifiche;

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni sopra indicate, è necessario adottare nei confronti di tutti gli allevamenti di bovini, ovini e caprini siti nel territorio comunale, di cui all'elenco allegato, un idoneo provvedimento prescrittivo, al fine di prevenire la diffusione della malattia;

Ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23/12/ 1978, n. 833 e successive modifiche;

ORDINA

Ai proprietari e detentori degli allevamenti siti nel territorio di Susa, di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di applicare, con decorrenza immediata dalla notificazione e fino a revoca della presente ordinanza, le seguenti misure precauzionali:

- a) divieto di uscita di bovini, ovini e caprini dall'azienda, destinati ad altri allevamenti, fiere o esposizioni zootecniche;
- b) E' consentita soltanto la movimentazione in uscita esclusivamente e direttamente verso impianti di macellazione, con il previsto Modello 4 (foglio rosa), a firma dell'allevatore;
- c) obbligo di segnalazione immediata al Veterinario Ufficiale di qualunque caso anche sospetto di malattia e di eventuali decessi che dovessero verificarsi negli animali recettivi del proprio allevamento.

Il Servizio veterinario dell'ASL TO3, i Vigili Urbani, i Carabinieri e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO
Sandro Plano